

Regolamento dell'Associazione A.I.Me.A Associazione Italiana Mediatori familiari, scolastici, culturali, d'impresa e arbitri

Art. 1 Natura dell'associazione

L'Associazione A.I.Me.A è a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L'A.I.Me.A non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente obiettivi finalizzati alla risoluzione delle controversie in materie familiari, culturali, scolastiche, d'impresa e afferenti al procedimento arbitrale o in qualsiasi altro ambito consentito dall'ordinamento.

Lo statuto e le clausole associative dell'A.I.Me.A. garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'A.I.Me.A. promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

L'A.I.Me.A. promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Art. 2: Oggetto e Scopo

Scopo dell'associazione, come indicato dall'art 2 dello Statuto, è quello di creare un gruppo di professionisti esperti delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, che esercitino in modo continuativo rispettivamente l'attività di arbitro, mediatore familiare, scolastico, culturale e d'impresa.

Tutelando l'attività svolta ed i diritti personali dei propri associati, in merito al settore culturale, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, l'associazione si proporrà come punto di riferimento di tutti gli iscritti per qualsiasi problema sia legislativo che esecutivo.

Inoltre l'A.I.Me.A potrà organizzare corsi di formazione e di aggiornamento utili alla professione. L'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
- tutelare la figura professionale del mediatore familiare riunendo i professionisti che si occupano di mediazione familiare in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- tutelare la figura professionale del mediatore culturale riunendo i professionisti che si occupano di mediazione culturale in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- tutelare la figura professionale del mediatore scolastico riunendo i professionisti che si occupano di mediazione scolastica in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;



- tutelare la figura professionale del mediatore d'impresa riunendo i professionisti che si occupano di mediazione d'impresa in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- tutelare la figura professionale dell'arbitro riunendo i professionisti che si occupano di arbitrato in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- -favorire la crescita professionale degli associati, attraverso l'organizzazione di attività di formazione, di sviluppo professionale e aggiornamento continuo;
- stabilire i criteri essenziali validi per gli iscritti all'Associazione A.I.Me.A delle figure dell'arbitro, del mediatore familiare, scolastico, culturale e d'impresa e verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale da questi ultimi effettuata;
- organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di cultura;
- valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può realizzare le seguenti attività:

- 1) Organizzare stabilmente, anche con l'ausilio di altro Ente di formazione, corsi per la formazione permanente e/o per l'aggiornamento di arbitri, mediatori familiari, culturali-interculturali, mediatori scolastici, mediatori d'impresa in conformità e in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia;
- 2) Realizzare, anche d'intesa con Enti, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende private, Scuole, Istituti per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
- 3) Realizzare corsi di formazione e/o aggiornamento professionale anche con eventuali contributi regionali, nazionali e comunitari;
- 4) Istituire sedi o distaccamenti dove e ove siano necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 5) Promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dei metodi alternati di risoluzione delle controversie: arbitrato, mediazione familiare, scolastica, culturale, d'impresa sia in Italia che all' Estero;
- 6) Promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato e della mediazione, anche mediante proposte e campagne per il miglioramento della normativa;
- 7) Contribuire a programmi di studio e ricerca e realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
- 8) Pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative;
- 9) Favorire l'elaborazione di un codice deontologico comune e norme professionali di categoria rispettivamente per la figura dell'arbitro, del mediatore familiare, del mediatore scolastico, del mediatore culturale e del mediatore d'impresa.
- 10) Collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono analoghe finalità.

Art. 3: Sede Legale e Sedi Regionali

L'Ente ha sede legale in Roma, Largo Trionfale 11 -00195 Mail: info@aimea.it Tel 0687811444 L'Associazione è strutturata a livello nazionale ed è presente con tre sezioni territoriali regionali, approvate dal Comitato Direttivo e soggette al presente Statuto.

Le sedi sono allocate:

nella Regione Lazio, città di Roma, quale sede Legale, Largo Trionfale, 11 00195 -tel 06.87811444 - mail: info@aimea.it

nella Regione Lombardia, città di Milano, Viale Monza 137, tel 02.2814151 - mail: milano@aimea.it



nella Regione Piemonte, Città di Torino, Via Chiomonte 34, tel: 011.5693263 - mail torino@aimea.it

nella Regione Calabria, città di Reggio Calabria, Via Graziella 14, tel 0965590818 -mail: reggiocalabria@aimea.it

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite filiali territoriali decentrate su tutto il territorio nazionale.

Art 4: Sedi Regionali e Territoriali

Possono essere costituite sedi regionali, provinciali, sub-provinciali e delegazioni comunali sul territorio nazionale.

L'associazione è strutturata a livello nazionale ed è presente con tre sezioni regionali, approvate dal Consiglio Direttivo e soggette al presente Statuto.

Le sedi sono allocate nella Regione Lazio, città di Roma, quale sede Legale, Largo Trionfale, 11–nella Regione Lombardia, città di Milano, Viale Monza 137, nella Regione Piemonte, Città di Torino, Via Chiomonte 34, nella Regione Calabria, città di Reggio Calabria, Via Graziella 14.

Le sedi regionali, provinciali e territoriali sono regolate da apposito regolamento o statuto approvato dal Comitato Direttivo.

Tutte le Sezioni decentrate:

- a) devono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto;
- b) devono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli associati del territorio di riferimento;
- c) devono tenere un elenco degli associati aggiornato annualmente, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare annualmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente;
- d) devono avere a disposizione una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
- e) operano sul territorio quali sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;
- g) possono fregiarsi della denominazione "A.I.M.E.A." accompagnata all'indicazione geografica di operatività della Sezione (es. "A.I.M.E.A. Sezione Piemonte);
- h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

Tutte le Sezioni territoriali sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

Le Sezioni sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti nazionali nonché alle direttive del Consiglio Direttivo, che ne esercita il controllo.

Il Consiglio Direttivo, qualora riscontri che la Sede ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di delibere, decisioni o disposizioni nazionali o locali o del presente statuto, invita gli organi della Sede a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito del Consiglio non venga accolto, il Consiglio Direttivo delibera la nomina di un Commissario Straordinario che assume la temporanea



rappresentanza della Sede, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli associati di Sede per la nomina dei nuovi organi.

Le Sezioni Decentrate che fosser o attualmente regolamentate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto sono tenute a procedere all'adeguamento ed armonizzazione.

Sedi Territoriali: Provinciali, Sub-Provinciali e Delegazioni Comunali

Le sedi sub-provinciali sono tenute all'osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata della sede provinciale nel rispetto dello statuto nazionale.

Il Presidente di ciascuna sede sub-provinciale è associato e partecipa di diritto al consiglio direttivo della sede provinciale con diritto di voto.

La delegazione comunale è tenuta all'osservanza della linea di politica associativa, approvata dalla sede provinciale cui appartiene nel rispetto dello statuto nazionale.

La delegazione comunale non ha autonomia contabile e non è tenuta a dotarsi degli organi associativi come a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 5: Formazione dei Soci

Le attività di formazione e di aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi (meglio specificati nelle definizioni di codesto Statuto con riferimento alle singoli categorie professionali rappresentate dall'A.I.Me.A.): a) migliorare e perfezionare la conoscenza tecnica, scientifica e giuridica dei soci; b) promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze dei soci in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica; c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale.

Il Corso di formazione inziale si svolge secondo il programma didattico predisposto dal responsabile scientifico. Gli obiettivi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, in conformità alla normativa di settore.

Art 6: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'Organo Nazionale dell'Associazione dedicato alla formazione permanente degli associati in forma diretta ed indiretta.

E' competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale dei soci, a mezzo di corsi di formazione inziale e corsi di aggiornamento periodico, conformemente alle legislazione in materia. A seguito di nomina del Consiglio Direttivo, il Comitato, è composta da tre esperti nella formazione e informazione, è sarà presidente dell'Associazione o da un esperto nominato dal Presidente dell'Associazione e potrà essere integrata fino ad un massimo di sette componenti, esperti di formazione ed informazione, nominati dal Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato scientifico durano in carica 8 anni e i suoi lavori sono coordinati dal Presidente ed è convocato agni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

Le Delibere del Comitato, soggette a ratifica del Consiglio Direttivo, sono validamente adottate con il voto di almeno la metà dei suoi membri. Di ogni riunione del Comitato viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che forma parte integrante della documentazione dell'attività dell'Associazione e che deve essere opportunamente conservato.

Art 7: Definizioni Mediazione Familiare



- 1. Mediatore familiare: terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
- 2 . <u>Mediazione familiare</u>: indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

Art 8: Formazione in possesso del Mediatore Familiare

<u>Formazione professionale</u>. Il mediatore familiare è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

Formazione permanente. E' necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore Familiare e della relativa iscrizione all'Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore familiare dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione familiare nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

Accompagnamento professionale. Un mediatore familiare esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori familiari, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 9. Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

- 1. titoli di studio nel campo delle Scienze Umane e del Diritto.
- 2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia in crisi.

Art. 10. Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

- 1. Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore Familiare della durata minima complessiva di 120 ore.
- 2. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.



3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione Familiare.

E' obbligatoria altresì la conoscenza delle discipline seguenti:

- Psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari;
- Sociologia: l'evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici;
- Diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi
- Il funzionamento economico della famiglia;
- La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti

Art .11: Definizioni di Mediazione Culturale

Mediatore culturale: Il mediatore culturale è un agente bilingue che media tra partecipanti monolingue ad una conversazione appartenenti a due comunità linguistiche differenti. Il suo compito è quello di facilitare la comprensione. È informato su entrambe le culture, sia quella dei nativi sia quella del ricercatore anche se è più vicino ad una delle due. Il mediatore è identificato dall'osservatore, e lo aiuta nella ricerca, o facendo parte del gruppo di interesse o intrattenendo relazioni con i membri della società in esame. Nel suo aiuto al ricercatore, egli ha un ruolo molto delicato, quello di rassicurare sulle intenzioni dell'osservatore quando lo presenterà ai c.d. "guardiani", cioè coloro che proteggono il gruppo da occhi indiscreti e che giustamente vogliono informazioni sul suo scopo.

Serie di interventi volti a favorire l'integrazione sociale di famiglie straniere e singoli individui attraverso supporto, interpretariato, accompagnamento personalizzato e orientamento.

Gli obiettivi cui tende l'Associazione sono:

- il contrasto ad ogni forma di discriminazione e pregiudizio: etnico, di genere, sociale, psico-fisico, religioso, culturale;
- la promozione, sensibilizzazione e la formazione nel campo dei diritti umani, dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dell'intercultura, della lotta alla devianza e alla marginalità sociale, della legalità e della sicurezza:
- la mediazione interculturale: nella fattispecie, la mediazione interculturale può comportare interventi molto differenziati e per questo richiedere diverse modalità di coinvolgimento che vanno dalla mediazione e traduzione linguistica e culturale al sostegno, dall'ascolto all'accompagnamento e all'informazione, riadattando di volta in volta ii proprio operato, per garantire anche alla popolazione straniera residente in Italia condizioni di permanenza civile e il diritto a non essere fraintesa solo perché non conosce a fondo costumi e modelli di questa società;
- la promozione e la progettazione di servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, produzione e programmazione culturale; La promozione della cultura in ogni sua declinazione;
- ricerca sociale, consulenza e monitoraggio di fenomeni socio-culturali e di mutamento sociale;
- orientamento, mediazione interculturale, formazione, workshops, convegni, mostre, feste, manifestazioni, attività pubblicistica, ricerca, e tutto quanto sia utile a diffondere i valori civili e il rispetto dei diritti umani.

Art. 12: Formazione in possesso del mediatore culturale

<u>Formazione professionale</u>. Il mediatore culturale è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate.



Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

Formazione permanente. E' necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore Culturale e della relativa iscrizione all'Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore culturale dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione culturale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

<u>Accompagnamento professionale</u>. Un mediatore culturale esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori culturali, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 13 Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

- 1. diploma di istruzione di secondo grado in materie umanistiche, linguistiche e letterarie
- 2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo la gestione dei conflitti culturali e/o interculturali

Art. 14: Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore culturale della durata minima complessiva di 40 ore. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione culturale.

Art 15. Definizione del Mediatore d'impresa

Mediatore d'impresa. Si tratta di un esperto in controversie societarie, commerciali, industriali e relative a marchi, brevetti e proprietà intellettuale, per offrire agli imprenditori soluzioni rapide ed efficienti che permettano loro di concentrarsi sulla propria attività senza perdere tempo, denaro ed energie in lunghissime e spesso inutili cause giudiziarie.

Tutti i Mediatori d'impresa devono avere un'esperienza specifica nella trattazione di controversie fra imprese, grandi, medie e piccole, e partecipare a uno speciale programma di formazione continua con corsi annuali e tirocinii specifici, per essere sempre pronti a condurre mediazioni efficaci e a ridurre la conflittualità fra le parti.

Art. 16: Formazione in possesso del mediatore culturale

<u>Formazione professionale</u>. Il mediatore d'impresa è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

<u>Formazione permanente</u>. E' necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore d'Impresa e della relativa iscrizione all'Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore d'impresa dovrebbe



rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione d'impresa nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

<u>Accompagnamento professionale</u>. Un mediatore d'impresa esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori d'impresa, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 17 Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

- 1. diploma di istruzione di secondo grado in materie umanistiche, linguistiche e letterarie o economiche
- 2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, società, associazioni o servizi aventi come obiettivo la gestione dei conflitti d'impresa

Art. 18: Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore d'impresa della durata minima complessiva di 40 ore. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione culturale.

E' obbligatoria altresì la conoscenza delle discipline seguenti:

- Psicologia e Gestione delle Risorse umane;
- Diritto del Lavoro;
- Diritto Commerciale;
- La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti

Art 19. Definizione del Mediatore scolastico

Mediatore scolastico . All'interno dello scenario scolastico, situazioni di questo tipo sono davvero all'ordine del giorno. Qui, infatti, non è difficile che emergano conflitti di diversa entità e di diversa natura. Episodi così sono frequenti e, molto spesso, tendono a produrre intolleranza, bullismo e, in molti casi, anche violenza e quindi necessaria la figura del mediatore scolastico.

Si tratta di un esperto in controversie afferenti il settore scolastico. Si propone come una figura neutrale in grado ristabilire con semplicità il dialogo fra le parti coinvolte. Il compito del mediatore scolastico, dunque, è di facilitare la comprensione delle emozioni altrui conducendo, con professionalità, verso un clima più disteso, un clima di fiducia e, infine, proponendo alle personalità coinvolte una visione diversa di ogni conflitto.

Gli obiettivi cui tende l'Associazione sono:

- il contrasto ad ogni forma di discriminazione e pregiudizio: etnico, di genere, sociale, psico-fisico, religioso, culturale nell'ambiente scolastico?
- la promozione, sensibilizzazione e la formazione nel campo dei diritti umani, dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dell'intercultura, della lotta alla devianza e alla marginalità sociale, della legalità e della sicurezza;
- la promozione e la progettazione di servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale alla famiglia;
- ricerca sociale, consulenza e monitoraggio di fenomeni socio-culturali e di mutamento sociale;



- orientamento, mediazione scolastica, formazione, workshops, convegni, mostre, feste, manifestazioni, attività pubblicistica, ricerca, e tutto quanto sia utile a diffondere la cultura e il rispetto dell'integrazione e di una crescita sana dei minori.

Art. 20: Formazione in possesso del mediatore scolastico

<u>Formazione professionale</u>. Il mediatore scolastico è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

Formazione permanente. E' necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore scolastico e della relativa iscrizione all'Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore scolastico dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione scolastica nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

<u>Accompagnamento professionale</u>. Un mediatore scolastico esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori scolastici, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 21 Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

- 1. diploma di istruzione di secondo grado in materie umanistiche, linguistiche e letterarie
- 2. pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, società, associazioni o servizi aventi come obiettivo la gestione dei conflitti d'impresa

Art. 22: Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore scolastico della durata minima complessiva di 40 ore. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione Scolastica.

E' obbligatoria la conoscenza delle seguenti materie:

- -Diritto: elementi della legislazione scolastica; elementi di diritto pubblico; diritto minorile; giustizia penale minorile;
- -Pedagogia;
- -Psicologia dell'età evolutiva, della famiglia e del ciclo vitale della famiglia;
- -Tecniche di risoluzione dei conflitti.

Art. 23 Definizioni Arbitrato

Arbitrato: L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione", cioè come unico vero limite all'arbitrato l'indisponibilità del diritto è quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso. Il giudizio arbitrale è un giudizio privato, il lodo un atto negoziale di autonomia privata alternativo al giudizio civile ordinario. Il lodo è privo di *ius imperii*, vale a dire è fondato sul consenso di entrambe le



parti, ed è affidato inevitabilmente ad arbitri privi di potestà giurisdizionale di imperio. Né la forma (accertamento e declaratoria delle conseguenze), né il procedimento fortemente "processualizzato", né l'efficacia esecutiva attribuita da decreto del pretore ai lodi arbitrali, sono sufficienti ad equiparare il lodo ad una sentenza: i collegi arbitrali non sono organi giurisdizionali dello Stato, né organi giurisdizionali in genere.

Lodo arbitrale. Il lodo arbitrale (spesso detto semplicemente lodo), in diritto italiano, indica un negozio giuridico, assimilabile ad una sentenza, con cui si conclude un arbitrato. Accanto al significato formale del termine, si è affermato impropriamente, nel linguaggio politico-giornalistico, l'uso di denominare "lodo" alcune leggi.

Collegio arbitrale La risoluzione può anche essere affidata ad un *collegio arbitrale*, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dalle parti se in comune accordo o dai loro arbitri, o in caso di mancato accordo, da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Ciò avviene con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.

Processo arbitrale. Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo, che tendenzialmente coincide anche con l'oggetto del lodo. La proposizione della domanda di arbitrato, è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

- 1) la proposizione della domanda di arbitrato è atta per interrompere il corso della prescrizione e conseguentemente la sospensione della stessa, dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell'arbitro (collegio arbitrale) non sia più impugnabile;
- 2) avendo il legislatore stabilito la possibilità di trascrizione della domanda di arbitrato, in relazione a beni immobili e beni mobili registrati, anche per quanto riguarda la tutela delle parti.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario: una volta iniziato il processo arbitrale può succedere che una delle parti proponga un'eccezione relativa all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.

Eccezione di incompetenza: si fa riferimento al caso in cui durante il processo arbitrale vengano poste al giudice questioni che non rientrano all'interno, che esorbitano dunque dalla previsione della clausola compromissoria e patto compromissorio, (si parla di competenza dell'arbitro come dell'esistenza del potere di giudicare nel merito la controversia). se la relativa eccezione di incompetenza non è fatta valere durante il procedimento, una volta emesso il lodo, questo non è più impugnabile per vizio di incompetenza dell'arbitro; si viene a creare un compromesso tacito.

L'eccezione di incompetenza per inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione di arbitrato va fatta valere nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri. Nel linguaggio giuridico l'arbitro è colui che svolge la funzione di risolvere la controversia.

Art. 24 Formazione in possesso di chi esercita la professione di Arbitro

<u>Formazione professionale</u>. L'Arbitro è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo arbitrale, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

<u>Formazione permanente.</u> E' necessario ai fini della conservazione del titolo di Arbitro e della relativa iscrizione all'Associazione che gli Arbitri continuino la loro formazione professionale



durante tutto il periodo del loro servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un arbitro dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. L'Arbitro dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione culturale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

Art. 25. Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione specifica

- 1. Laurea in discipline giuridiche, tecniche o economiche
- 2. Pratica o esperienza attestata nel quadro di Organismi, Consigli dell'Ordine, Associazioni o servizi aventi come obiettivo la risoluzione alternativa delle controversie

Art. 26 Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale dell'Arbitro della durata minima complessiva di 20 ore, comprensivi di test di verifica dell'apprendimento. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione dell'arbitrato.

Art 27: Sistema di Attestazione

Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'AIMEA rilascia ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art.29 del presente Regolamento; e) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. 2..

ART 28: Validità dell'attestazione

L'attestazione di cui all'art. 27 ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione AIMEA ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art 29: Sportello del Consumatore e Tutela dei Consumatori

L'A.I.Me.A. promuove forme di garanzia a tutela dei suoi iscritti anche attraverso uno sportello di riferimento, attivo nelle proprie sedi regionali di:

1. Regione Lazio, città di Roma, quale sede Legale, Largo Trionfale, 11 00195 -tel 06.87811444 - mail: info@aimea.it



- 2. Regione Lombardia, città di Milano, Viale Monza 137, tel 02.2814151 mail: milano@aimea.it
- 3. Regione Piemonte, città di Torino, Via Chiomonte 34, tel: 011.5693263 mail torino@aimea.it
- 4. Regione Calabria, città di Reggio di Calabria, Via Graziella 14, tel 0965590818 -mail: reggiocalabria@aimea.it

L'Associazione dispone di un proprio sito internet www.aimea.it

Lo sportello è attivo da lunedì a venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00/15.00-18.00 e consente agli utenti di ottenere informazioni relative all'attività professionale e varie attestazioni inerenti gli standard qualitativi richiesti; rappresenta altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art 27-ter del Codice del Consumo (d.lgs 206/2005)